

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

29 maggio 2013  
REP. N. 22.145/12.852

NOTAIO MARIO NOTARI



Repertorio n. 22145

Raccolta n. 12852

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

MERIDIE S.p.A.

TENUTASI IN DATA 3 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di maggio, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

**"MERIDIE S.p.A."**

con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 31, capitale sociale euro 51.113.000, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 05750851213, Repertorio Economico Amministrativo n. 773483, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 3 maggio 2013

in Milano, in via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \*

Alle ore 10,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione della società Giovanni Lettieri, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.
2. Destinazione del risultato d' esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2012.

Parte Straordinaria

4. Modifica dell'articolo 3 ("Oggetto") e dell'articolo 12 ("Maggioranze") dello statuto Sociale.

Il presidente propone all'assemblea di conferire la nomina di

segretario a me notaio.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma l'incarico quale notaio della presente riunione.

Il presidente comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato, per estratto, in data 30 marzo 2013 sul quotidiano La Repubblica e sul sito internet della società;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 TUF.

L'assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2013 in prima convocazione è andata deserta e pertanto l'assemblea si tiene in seconda convocazione.

Per quanto concerne la verifica dei quorum, segnala che:

- il capitale sociale è pari a Euro 51.113.000,00 diviso in n. 51.713.000,00 azioni ordinarie senza valore nominale.

Comunica che, alle ore 10,08, gli azionisti partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 7 in proprio o per delega per n. 17.019.642 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 32,91% delle azioni ordinarie.

Il presidente constata e dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica che la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile.

In particolare, il presidente comunica che:

- in data 30 marzo 2013 è stata depositata presso la sede legale della società e pubblicata sul NIS e sul sito internet della società, la relazione degli amministratori sulle materie poste al punto quattro all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 ter del TUF;

- che per gli altri punti all'ordine del giorno si fa riferimento alle rispettive relazioni richieste dalla legge;

- in data 9 aprile 2013 è stato depositato presso la sede legale della società e pubblicato sul NIS e sito internet della società, il fascicolo contenente la relazione finanziaria annuale, il fascicolo di bilancio e suoi allegati, la relazione sulla corporate governance, la relazione degli amministratori sulla remunerazione ai sensi degli articoli 154 ter, 123 bis e 123 ter del TUF.

Il fascicolo contenente tale documentazione è stato anche distribuito a tutti i presenti unitamente ad una copia del Regolamento Assembleare.

Secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni comunque a disposizione, possiedono azioni in misura superiore al 2% del capitale ordinario gli azionisti:

	Azionisti / Soggetti dichiaranti	Numero azioni	% sul capitale
1	Lettieri Annalaura - direttamente - indirettamente tramite Lt InvestmentCompany S.r.l. e MCM Holding S.p.A. e quindi complessivamente	3.688.194   4.666.600 2.500.000 10.854.794	7,132%   9,024% 4,834% 20,99%
2	Intermedia Holding S.p.A. - direttamente - indirettamente tramite Trigone Finanziaria S.r.l. e quindi complessivamente	5.000.000   330.000 5.330.000	9,668%   0,638% 10,306%
3	Dorigo Maurizio - indirettamente tramite Giraglia S.p.A. in liquidazione	2.900.000	5,607%
4	D'Amato Luigi - indirettamente tramite Fratelli D'Amato S.p.A.	2.399.847	4,64%
5	Fin Posillipo S.p.A.	1.860.848	3,598%
6	Associazione Zia Agnesina S.p.A.	1.121.803	2,169%

Ricorda, inoltre, che alla data odierna non vi sono azioni proprie possedute dalla stessa MERIDIE S.p.A., né vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate.

L'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea - in proprio o per delega - viene allegato al presente verbale.

Invita gli azionisti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, ivi compreso per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in tema di onorabilità e di patti parasociali.

Comunica quindi che:

- per il consiglio di amministrazione è presente, oltre al presidente Giovanni Lettieri, il consigliere Giuseppe Lettieri, assenti giustificati gli altri consiglieri: Ettore Artiolli, Americo Romano, Arturo Testa, Salvatore Esposito De Falco e Francesco Antonio Caputo Nasseti;

- per il collegio sindacale sono presenti il presidente Angelica Mola e il sindaco effettivo Giuseppe Massimo Tipo, avendo giustificato la propria assenza l'altro sindaco effettivo Amedeo Blasotti.

Al fine di consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, propone, in forza dei poteri attribuitigli dalla legge e dal Regolamento Assembleare, di determinare in 5 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione. Invita a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, e ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione.

Invita, altresì, gli azionisti che intendano prendere la parola sull'argomento all'ordine del giorno a prenotarsi per alzata di mano.

Informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione.

I dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy. Ricorda, invece, che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei Soci.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano.

\* \* \*

Passando al primo argomento all'ordine del giorno, il presidente fa constare che, poiché per il punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge (anche a mezzo internet), inviata a tutti coloro che lo hanno chiesto, nonché consegnata all'ingresso in sala, come di consueto ed al fine di riservare

il maggiore spazio possibile alla discussione, ne ometterà la lettura.

Il presidente propone la trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno:

**1. "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012" e 2. "Destinazione del risultato d' esercizio".**

Segnala in merito che non vi sono stati fatti di rilievo verificatisi dopo l'approvazione da parte degli Amministratori della relazione sulla gestione in data 9 aprile 2013.

Con riferimento poi all'incarico di revisione conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., comunica che:

- l'attività di revisione per l'esercizio 2012 è stata di complessive n. 1933 ore, di cui circa n. 743 quanto all'attività relativa al Bilancio d'esercizio della Società, circa n. 577 ore quanto all'attività relativa al Bilancio consolidato, circa n. 160 quanto all'attività relativa al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e circa 453 ore per l'attività relativa alla revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato;

- i compensi della società di revisione maturati nell'esercizio 2012 ammontano a complessivi euro 55.000, di cui euro 22.000 per il bilancio di esercizio, euro 21.000 per il bilancio consolidato annuale e semestrale, euro 12.000 per il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale.

Il presidente dà infine atto che nell'esercizio 2012 la società di revisione ha svolto un incarico relativo all'espressione di un parere sull'adeguatezza del criterio proposto dagli amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni di MERIDIE S.p.A corrispondente al valore di mercato delle stesse, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, per complessivi onorari pari a euro 22.000.

Prima di aprire la discussione, illustra come i risultati registrati dal Gruppo Meridie, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, sono notevolmente migliorati rispetto a quelli dell'esercizio precedente sia per il miglioramento delle performance delle controllate industriali sia per l'efficientamento dei costi di gestione della capogruppo, ma riflettono, ancora, le difficoltà emerse nello scenario economico e finanziario sopra descritto e sono essenzialmente i seguenti:

- un utile netto civilistico registrato dalla società controllata Atitech S.p.A (di seguito anche "Atitech") al 31 dicembre

2012 pari ad euro 1.827.000 che, per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati nel consolidato di Gruppo, si riduce ad euro 873.000, contro una perdita consuntivata al 31 dicembre 2012 pari ad euro 8.337.000. Il miglioramento è dovuto al maggior valore della produzione, essenzialmente conseguente ai maggiori volumi di attività svolta e alla diversa tipologia di attività manutentiva effettuata, nonché alla riduzione dei costi, sia del lavoro che per materie e servizi, a miglioramenti registrati su oneri e proventi diversi di gestione, oneri finanziari e partite straordinarie. Tali riduzioni dei costi sono conseguenti al significativo efficientamento dei parametri di produzione e della gestione delle risorse ottenuto grazie alla riorganizzazione aziendale posta in essere dall'inizio dell'esercizio 2012;

- una perdita netta registrata dalla società controllata Medsolar S.p.A (di seguito anche "Medsolar"), di euro 2.213.000 al 31 dicembre 2012, contro una perdita consuntivata al 31 dicembre 2011 di euro 4.322.000. Il miglioramento del risultato rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, nonostante la penalizzazione dovuta dal significativo ridursi dei prezzi di vendita, è stato determinato sia da un forte incremento dei volumi, sia dalla prosecuzione del piano di efficientamento dei costi delle materie prime. È importante sottolineare che, in assenza della pesante riduzione dei prezzi di vendita registrata nel 2012, la società avrebbe potuto raggiungere il break even point;

- una perdita netta registrata da Meridie di euro 4.736.000 al 31 dicembre 2012, contro una perdita registrata al 31 dicembre 2011 di euro 5.135.000. Tale perdita è, essenzialmente, originata dalle svalutazioni di titoli di debito per complessivi euro 971.000, dalla rilevazione di un'ulteriore perdita di valore del Fondo Promo Equity Sud per euro 377.000 e dalla svalutazione della partecipazione detenuta in Medsolar per complessivi euro 2.716.000, a seguito dei risultati emersi dall'impairment test sulla base dei flussi di cassa attesi riportati nel Budget/Piano 2013 - 2017 approvato dal consiglio di amministrazione di Medsolar in data 28 febbraio 2013. Per contro, le spese amministrative sono state pari a euro 2.235.000 contro euro 3.038.000 nel bilancio dell'esercizio precedente, registrando quindi una riduzione di oltre il 26%. Il bilancio di esercizio di Meridie chiuso al 31 dicembre 2012 presenta:

- un margine di interesse di euro 250.000 contro euro 667.000 registrato nel bilancio dell'esercizio precedente. La varia-

zione è da attribuirsi essenzialmente alla diminuzione dei finanziamenti attivi in essere;

- un margine di intermediazione di euro 583.000, contro euro 1.232.000 registrato nell'esercizio precedente. La variazione registrata evidenzia la riduzione delle commissioni attive;
- una perdita di esercizio di euro 4.736.000, contro una perdita netta di euro 5.135.000 registrata nel bilancio dell'esercizio precedente;
- un patrimonio netto di euro 34.506.000, contro euro 38.840.000 registrato al 31 dicembre 2011;
- una posizione finanziaria netta positiva pari a euro 8.339.000, contro euro 11.402.000 registrata nell'esercizio precedente. La variazione è dovuta essenzialmente alla conversione di crediti per finanziamenti, pari a euro 2.500.000, in partecipazione nella società Medsolar, alla conversione di crediti vantati nei confronti di Manutenzione per euro 1 milione in finanziamenti fruttiferi di interessi, all'estinzione del titolo di debito emesso da Sofipar S.p.A per euro 1.000.000, ad incassi di crediti da parte di La Meridian e Savenergy per circa euro 800.000, all'iscrizione di titoli obbligazionari emessi da JP Morgan per euro 300.000.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012 del Gruppo Meridie presenta:

- ricavi per euro 41.530.000 contro gli euro 40.844.000 registrati nell'anno precedente. Tale incremento è attribuibile essenzialmente all'incremento della attività di produzione di Medsolar;
- un risultato operativo positivo della gestione industriale di euro 27.081.000 contro euro 23.454.000 dell'esercizio precedente. Tale incremento è principalmente riconducibile all'incremento di fatturato registrato dalle controllate Atitech e Medsolar;
- un margine di intermediazione positivo di euro 26.894.000 contro gli euro 23.722.000 dell'esercizio precedente. Tale risultato è principalmente riconducibile al miglioramento di marginalità della gestione industriale di Atitech e Medsolar, oltre a registrare la riduzione del margine di intermediazione finanziaria di Meridie;
- una perdita di esercizio complessiva di euro 6.988.000, di cui una perdita di Gruppo per euro 7.282.000 ed un utile di terzi di euro 294.000, contro una perdita di esercizio complessiva di euro 18.045.000 dell'esercizio precedente;
- un patrimonio netto complessivo di euro 20.296.000, di cui euro 17.652.000 del Gruppo ed euro 2.644.000 di terzi, contro un patrimonio complessivo al 31 dicembre 2011 di euro

26.745.000, di cui euro 24.394.000 del Gruppo ed euro 2.351.000 di terzi;

- una posizione finanziaria netta positiva del Gruppo Meridie di euro 6.049.000 contro una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 di euro 9.108.000. La riduzione della posizione finanziaria netta del Gruppo Meridie, pari a euro 3.059.000, è ascrivibile principalmente all'assorbimento di liquidità da parte della gestione corrente.

\* \* \*

Il presidente apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, e ricorda, che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 5 minuti. Comunica che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente comunica che sono le ore 10,25, non vi sono state variazioni da quanto precedentemente rilevato circa i partecipanti all'assemblea; chiede pertanto di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Mette dunque in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera, che chiede a me notaio di leggere:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:*

*- visto il bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012, da cui risulta una perdita di esercizio di euro 4.735.815,00;*

*- vista la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2012;*

*- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. al bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2012;*

*DELIBERA*

*- di approvare la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, della società chiuso al 31 dicembre 2012 dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 4.735.815,00;*

*- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio."*

Il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui io notaio ho dato lettura.

Al termine della votazione, dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza, con il seguente esito:

- favorevoli n. voti 14.119.642;

- contrari: nessuno;
- astenuto n. voti 2.900.000.

\* \* \*

Il presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

**3. "Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2012".**

Il consiglio di amministrazione di MERIDIE S.p.A. ha redatto la Relazione sulla Remunerazione (la "Relazione") in ossequio all'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza") e all'art. 84-quater della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come introdotto con Delibera Consob n. 18094 del 23 dicembre 2011, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. nella nuova edizione dello scorso dicembre 2011 (il "Codice di Autodisciplina").

La Relazione è suddivisa in due Sezioni.

Nella Sezione I, "Politica sulla Remunerazione", è illustrata la politica di MERIDIE S.p.A. ("Meridie" o la "Società") in materia di remunerazione:

- (i) dei membri del consiglio di amministrazione, suddivisi fra amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) e amministratori non esecutivi di Meridie (gli "Amministratori");
- (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche di Meridie come infra definiti, diversi dagli Amministratori (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche").

Nella Sezione II, "Compensi esercizio 2011", con riferimento ai medesimi soggetti sub (i) e (ii), sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei suddetti soggetti e sono analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2012, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da Meridie e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate.

Il consiglio di amministrazione di Meridie ha adottato, su proposta del Comitato per la Remunerazione i criteri generali della Politica sulla Remunerazione della Società di cui alla prima parte della Relazione stessa. Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario, sebbene non vincolante, sulla prima parte della Relazione.

\* \* \*

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente comunica che sono le ore 10,30 non vi sono state variazioni da quanto precedentemente rilevato circa i partecipanti all'assemblea; chiede pertanto di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Mette dunque in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera, che chiede a me notaio di leggere:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti:*

*- vista la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione adottata dal consiglio di amministrazione di MERIDIE S.p.A.;*

*DELIBERA*

*- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa."*

Il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui io notaio ho dato lettura.

Al termine della votazione, dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a maggioranza, con il seguente esito:

- favorevoli n. voti 14.119.642;
- contrari: nessuno;
- astenuti n. voti 2.900.000.

\* \* \*

Il presidente passa alla trattazione del quarto ed ultimo argomento all'ordine del giorno.

**4. "Modifica dell'articolo 3 ("Oggetto") e dell'articolo 12 ("Maggioranze") dello statuto sociale".**

Ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare anche sulla proposta del consiglio di amministrazione di modificare l'articolo 3 e l'articolo 12 dello Statuto.

A tal riguardo, oltre a richiamare quanto dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori, chiede a me notaio di illustrare brevemente le due proposte di modifica.

Fornisco quindi una breve spiegazione dei contenuti delle modifiche statutarie, in parte dipendenti dalla novella legislativa relativa all'art. 106 TUB e in parte correlati alla modificazione del Regolamento di Borsa italiana S.p.A.

Il presidente quindi chiarisce, come già spiegato nella relazione degli amministratori, le ragioni per le quali le modifiche statutarie non comportano diritto di recesso e non richiedono il quorum rafforzato del 90% di cui all'art. 12 dello Statuto.

\* \* \*

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente comunica che non vi sono state variazioni da quanto precedentemente rileva-

to circa i partecipanti all'assemblea; chiede pertanto di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Mette dunque in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di delibera, che chiede a me notaio di leggere:

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti:*

- *preso atto della "Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e*
- *condivisa l'opportunità di modificare l'articolo 3 e l'articolo 12 dello statuto sociale in conformità a tale proposta;*

*DELIBERA*

- 1. di modificare gli articoli 3 e 12 dello statuto sociale, in conformità a quanto riportato nel testo a fronte contenuto nella relazione degli amministratori;*
- 2. di dare mandato al consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1, le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."*

Il presidente pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui io notaio ho dato lettura.

Al termine della votazione, dichiara che la proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata all'unanimità, con il seguente esito:

- favorevoli n. voti 17.019.642;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

\* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,35 e ringrazia gli intervenuti.

\* \* \*

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- A.** elenco dei partecipanti in proprio o per delega, con annesso elenco nominativo degli azionisti e indicazione dei voti da ciascuno manifestati per ogni votazione;
- B.** relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del regolamento Consob n. 11971/1999;

C. statuto aggiornato ai fini del deposito ai sensi dell'art.  
2436 c.c.

Il  
presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore  
14,00 di questo giorno ventinove maggio duemilatredici.

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-  
taio completato a mano, consta il presente atto di sei mezzi  
fogli ed occupa dodici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

MERIDIE INVESTIMENTI S.p.A.

03/05/2013 10:04:12

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Allegato "A" all'atto  
in data 29-5-2013  
n. 2245/12852 rep.

Ordinaria      Straordinaria

Badge      Titolare  
Tipo Rap.      Deleganti / Rappresentati legalmente

1	LETTIERI ANNALaura		3.688.194	3.688.194
	<i>di cui 3.688.194 azioni in garanzia a CENTROBANCA S.P.A.;</i>			
1	D FIN POSILLIPO SPA		1.860.848	1.860.848
2	D SPENA ANTIMO		404.000	404.000
3	D LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	4.666.600
4	D MCM HOLDING SPA		2.500.000	2.500.000
	<b>Totale azioni</b>		<b>13.119.642</b>	<b>13.119.642</b>
			25,370104%	25,370104%
2	DE BIASE NICOLA		0	0
1	D NUGNES GIORGIO		1.000.000	1.000.000
	<b>Totale azioni</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
			1,933750%	1,933750%
3	DORIGO MAURIZIO		0	0
1	R GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000	2.900.000
	<i>di cui 2.900.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>			
	<b>Totale azioni</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
			5,607874%	5,607874%
	<b>Totale azioni in proprio</b>		<b>3.688.194</b>	<b>3.688.194</b>
	<b>Totale azioni in delega</b>		<b>10.431.448</b>	<b>10.431.448</b>
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>		<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>17.019.642</b>	<b>17.019.642</b>
			32,911728%	32,911728%
	<b>Totale azionisti in proprio</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Totale azionisti in delega</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
	<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

MERIDIE INVESTIMENTI S.p.A.

03 maggio 2013 10:12:29

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 30 aprile 2013  
(2^ Convocazione 03 maggio 2013)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31 dicembre 2012**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 3 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 17.019.642 azioni ordinarie, pari  
al 32,911728 % del capitale sociale.



03/05/2013 10:12:29 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2  
Azionisti per delega :5  
Totale Azionisti:7  
Teste: 3

MERIDIE INVESTIMENTI S.p.A.

03 maggio 2013 10:24:34

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 30 aprile 2013  
(2^ Convocazione 03 maggio 2013)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 3 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 17.019.642 azioni ordinarie, pari  
al 32,911728 % del capitale sociale.

03/05/2013 10:24:34 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2  
Azionisti per delega :5  
Totale Azionisti:7  
Feste: 3

MERIDIE INVESTIMENTI S.P.A.

Punto 1 e Punto 2 Assemblea ordinaria del 3 maggio 2013 in seconda convocazione  
 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012  
 Destinazione del risultato di esercizio

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	24.184.224	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1			FIN POSILLIPO SPA		1.860.848	X		
2			LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X		
3			MCM HOLDING SPA		2.500.000	X		
4			SPENA ANTIMO		404.000	X		
2	1.000.000	DE BIASE NICOLA			0			
1			MUGNES GIORGIO		1.000.000	X		
3	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1			GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000			X
					17.919.642	14.119.642	0	2.900.000
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	87,950864%	0,000000%	12,049136%
% su Cap. Soc.					37,911728%	27,303854%	0,000000%	5,607874%

MERIDIE INVESTIMENTI S.p.A.

03 maggio 2013 10:26:56

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 30 aprile 2013  
(2^ Convocazione 03 maggio 2013)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Remunerazione**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 3 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 17.019.642 azioni ordinarie, pari  
al 32,911728 % del capitale sociale.



03/05/2013 10:26:56 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2  
Azionisti per delega :5  
Totale Azionisti:7  
Teste: 3

MERIDIE INVESTIMENTI S.P.A.

Punto 3 Assemblea ordinaria del 3 maggio 2013 in seconda convocazione

Relazione sulla remunerazione

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	24.184.224	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1			FIN POSILLIPO SPA		1.850.848	X		
2			LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.656.600	X		
3			MCM HOLDING SPA		2.500.000	X		
4			SPENA ANTIMO		404.000	X		
2	1.000.000	DE BIASE NICOLA			0			
1			NIUGNES GIORGIO		1.000.000	X		
3	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1			GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000			X
					<b>17.019.642</b>	<b>14.119.642</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
					<b>0</b>			
					<b>100,0000000%</b>	<b>82,950864%</b>	<b>0,0000000%</b>	<b>17,039136%</b>
					<b>32,911728%</b>	<b>27,303854%</b>	<b>0,0000000%</b>	<b>5,607874%</b>
					<b>Tot. Non Votanti</b>			
					<b>% su Tot. Azioni</b>			
					<b>% su Cap. Soc.</b>			

*red*

MERIDIE INVESTIMENTI S.p.A.

03 maggio 2013 10:30:56

ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 30 aprile 2013  
(2^ Convocazione 03 maggio 2013)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica artt. 3 e 12 dello Statuto Sociale**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 3 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,  
portatori di n° 17.019.642 azioni ordinarie, pari  
al 32,911728 % del capitale sociale.

03/05/2013 10:30:57 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2  
Azionisti per delega :5  
Totale Azionisti:7  
Teste: 3

**MERIDIE INVESTIMENTI S.P.A.**


Punto 1 Assemblea straordinaria del 3 maggio 2013 in seconda convocazione

Modifiche statutarie

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	24.184.224	LETTIERI ANNALaura			3.688.194	X		
1			FIN POSILLIPO SPA		1.860.848	X		
2			LT INVESTMENT COMPANY SRL		4.666.600	X		
3			MCM HOLDING SPA		2.500.000	X		
4			SPENA ANTIMO		404.000	X		
2	1.000.000	DE BIASE NICOLA			0			
1			NUGNES GIORGIO		1.000.000	X		
3	2.900.000	DORIGO MAURIZIO			0			
1			GIRAGLIA SPA IN LIQUIDAZIONE		2.900.000	X		
					<b>17.019.642</b>	<b>17.019.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>0,0000000%</b>	<b>0,0000000%</b>
					<b>32,911728%</b>	<b>32,911728%</b>	<b>0,0000000%</b>	<b>0,0000000%</b>

Tot. Non Votanti  
% su Tot. Azioni  
% su Cap. Soc.

*Handwritten signature*



*Handwritten initials*

Allegato "B" all'atto  
 in data 29-5-2013  
 n. 22145/12852. rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MERIDIE S.P.A. - REDATTA  
 AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.  
 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO - SULLA  
 PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 ("OGGETTO") E DELL'ART. 12 ("MAGGIORANZE")  
 DELLO STATUTO SOCIALE CONSEGUENTE ALL'ADEUAMENTO AL D. L.G. 141/2010.

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 125-ter del D.lg 58/1998 (il "**TUF**") per illustrarVi la proposta di modifica statutaria conseguente all'approvazione del punto 4 posto all'ordine del giorno dell'assemblea di Meridie S.p.A. (la "**Società**"), parte straordinaria, convocata per il 30 aprile 2013 in Milano, Via Pietro Metastasio 5, presso lo Studio Notarile Zabban, Notari, Rampolli & Associati, alle ore 10, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2013, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione.

#### 1. Motivazione delle proposte

La Banca d'Italia in data 23 luglio 2007 ha iscritto Meridie all'albo ex art. 106 D.LGS 1/9/93 N. 385 B.I. con n. 39822, per la sola attività di "assunzione di partecipazioni".

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**"), possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. 141/2010).

Meridie, in quanto *investment company*, svolge l'attività di assunzione di partecipazioni e, nell'ambito di tale attività prevalente, ritiene necessario proporre alla assemblea straordinaria dei soci di modificare lo statuto rimuovendo i riferimenti allo svolgimento delle attività riservate agli intermediari finanziari ex art. 106, e pertanto, non esercitare in futuro altra attività riservata agli intermediari finanziari ex art. 106, oltre a quella di assunzione di partecipazione.

La modifica legislativa, infatti: (i) per un verso consente la prosecuzione della medesima attività di assunzione e gestione di partecipazioni, anche nei confronti del pubblico (secondo la nozione precedente accolta dal legislatore), a società che non siano iscritte nell'albo ex art. 106 TUB; (ii) per altro verso, salva la situazione transitoria, vieta l'esercizio dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni alle società iscritte all'albo ex art. 106 TUB, le quali devono esercitare *esclusivamente* l'attività di concessione di finanziamenti. Quest'ultima attività, pertanto, può essere esercitata da società non iscritte nell'albo ex art. 106 TUB solo *non* nei confronti del pubblico, ossia rivolta alle società controllate e facenti parte del medesimo gruppo.

Da altro angolo visuale, inoltre, Meridie intende proporre all'assemblea la modifica delle c.d. politiche di investimento, quali indicate nell'art. 3 dello statuto sociale dopo la descrizione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Tali politiche di investimento, infatti, vennero disciplinate dalla clausola statutaria in ossequio alle disposizioni contenute nel previgente Regolamento di Borsa Italiana per le società con azioni quotate nel segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, successivamente modificato a far tempo dal 14 maggio 2010, con la creazione di un mercato regolamentato dedicato esclusivamente ai veicoli di investimento, il Mercato Telematico degli *investment vehicles* (MIV). Il Regolamento ha modificato i requisiti di ammissione delle società di investimento sul mercato MIV al fine di superare alcune possibili rigidità operative derivanti dalla precedente previsione regolamentare di limiti statutari che introducono soglie quantitative in materia di investimenti e concentrazione del rischio, prevedendo altresì la possibilità per le società già quotate su tale segmento di mercato di adeguarsi alla nuova regolamentazione.

Si propone pertanto di adeguare la descrizione delle politiche di investimento attualmente richieste dal Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario, cui appartiene Meridie. Ai sensi del Regolamento si presume che le *investment companies* raggiungano l'obiettivo di un sufficiente livello di diversificazione ove la politica di investimento, dalle medesime adottata, preveda l'investimento in almeno tre *assets* tra cui nessuno di valore superiore al 50% degli attivi. Si precisa che, ad oggi, la Società ha già raggiunto, nella pratica, tale requisito minimo di diversificazione. Ove si approvi la proposta di adeguamento al Regolamento, gli azionisti non perderanno la possibilità di monitorare la politica di investimento in quanto: (i) eventuali modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria e (ii) lo stato di attuazione della politica di investimento sarà comunicato al mercato in occasione della diffusione al pubblico delle rendicontazioni contabili periodiche.

La proposta modificativa dello statuto è, quindi, richiesta in adeguamento sia al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (e, in particolare, alla nuova formulazione dell'art. 106 TUB), sia al nuovo Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario. Essa conseguentemente non modifica l'oggetto sociale di Meridie, che rimane quello di esercizio di assunzione di partecipazioni, anche nei confronti del pubblico, oltre che di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico.

Alla luce di quanto esposto la presente delibera non richiede il quorum deliberativo del 90% degli azionisti, previsto ai sensi dell'art. 12 ("Maggioranze") dello statuto sociale per le modifiche dell'oggetto sociale.

Nell'ambito di tale delibera si propone, quindi, anche un adeguamento dell'articolo 12 ("Maggioranze") nella parte relativa al segmento del Mercato Telematico su cui oggi la Società è quotata, nonché un adeguamento formale alla delibera societaria del 26 ottobre 2009 che aveva eliminato il limite al possesso azionario di cui al precedente articolo 8.

## 2. Diritto di recesso

Le modificazioni dello statuto sociale conseguenti alle deliberazioni previste nella presente relazione non conferiscono agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. o di altre disposizioni, in quanto la modifica dell'art. 3 dello Statuto non implica un cambiamento dell'attività della società, in quanto: (i) in parte rappresentano esclusivamente un adeguamento della formulazione della clausola statutaria al nuovo testo dell'art. 106 TUB, in seguito al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141; (ii) in altra parte costituiscono una mera modifica dei criteri di attuazione del medesimo oggetto sociale, in forza delle nuove politiche di investimento stabilite dal nuovo Regolamento di Borsa Italiana per il comparto MIV del Mercato Telematico Azionario.

Se con noi d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente

### DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e
- condivisa l'opportunità di modificare l'articolo 3 e l'articolo 12 dello statuto sociale in conformità a tale proposta,

### DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale, in conformità a quanto riportato nella tabella che segue. Al fine di consentire una migliore comprensione delle modifiche che si propone di apportare allo statuto della Società, si riportano nella prima colonna: (i) il testo vigente degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica, e nella seconda colonna (ii) il testo proposto, con evidenziazione della variazione da apportare. A tal fine, si precisa che il testo di cui si propone l'eliminazione è indicato in ~~carattere barrato~~.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p><b>Art. 3) (Oggetto)</b> La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria indicate nell'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In particolare, la società, nell'ambito della predetta attività ha ad oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione e gestione di impresa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art.1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.</p>	<p><b>Art. 3) (Oggetto)</b> La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, <b>anche</b> nei confronti del pubblico, dell'attività di natura finanziaria indicate nell'art. 106, primo comma, del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). In particolare, la società, nell'ambito della predetta attività ha ad oggetto <del>l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di</del> <b>assunzione e gestione di impresa quale attività di</b> acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società <del>e/o imprese, e di concessione di</del> <b>finanziamenti tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art.1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998.</b> <b>assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale</b> attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.</p>

<p>La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività di natura finanziaria sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</p> <p>La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.</p> <p>La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue:</p> <p>(i) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per un valore</p>	<p>La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</p> <p>La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</p> <p>La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.</p> <p>La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.</p> <p>Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità a quanto segue alla politica di investimento di seguito descritta. In particolare la società:</p> <p>(i) la società non investe in strumenti finanziari, quotati e non quotati, di uno stesso emittente e in parti di uno stesso organismo di investimento</p>
---	---

<p>superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>(ii) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over-the-counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</p> <p>(iii) la società non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;</p> <p>(iv) i limiti di investimento, di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p>(v) la società può superare le soglie di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</p> <p>È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p>	<p><del>collettivo del risparmio (OICR) per un valore superiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</del></p> <p><del>(ii) il totale delle esposizioni della società nei confronti dello stesso emittente o gruppo di società, nei quali la società ha investito, (ivi comprese le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati over the counter (OTC)), è inferiore al 30% (trenta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati;</del></p> <p><del>(iii) la società</del></p> <p><b>(i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con operatori industriali e finanziari;</b></p> <p><b>(ii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica; (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazione straordinaria o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda;</b></p> <p><b>(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;</b></p> <p><b>(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;</b></p> <p><b>(v) effettua, in via prevalente, investimenti in un'ottica di medio lungo termine restando peraltro esclusa una durata specifica per ciascun investimento;</b></p> <p><b>(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il</b></p>
---	--

	<p>rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;</p> <p>(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'Assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta.</p> <p>(viii) non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;</p> <p>(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.</p> <p><del>(iv) i limiti di investimento, di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, non trovano applicazione, allorché gli strumenti finanziari in cui la società ha investito, ovvero intende investire, sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, da suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</del></p> <p><del>(v) la società può superare le soglie di cui alle lettere (i), (ii) e (iii) che precedono in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dal loro superamento.</del></p> <p>È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.</p>
--	---

<p>Articolo 12.) Maggioranze.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:</p> <p>(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, e la modifica o soppressione della clausola sul Limite al Possesso delle azioni, di cui al precedente articolo 8, le quali non potranno essere deliberate senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MTF del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p>	<p>Articolo 12.) Maggioranze.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:</p> <p>(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, e la modifica o soppressione della clausola sul Limite al Possesso delle azioni, di cui al precedente articolo 8, le quali la quale non potranno essere deliberate senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIVMTF del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico Azionario degli <b>Investment Vehicles (MIV)</b> organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..</p>
--	---

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari sub.1, le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.

Si precisa che il Verbale della Assemblea Straordinaria che delibera sulla modifica dell'art. 3 e dell'art 12 dello Statuto, insieme al nuovo testo integrale dello Statuto stesso, saranno pubblicati nei termini di legge, ovvero entro trenta giorni dalla data della Assemblea, ricordando che la delibera assembleare avrà effetto solo dopo l'iscrizione presso il Registro Imprese.

Gli azionisti saranno informati del deposito del Verbale e dello Statuto presso il Registro Imprese a mezzo Comunicato Stampa inviato senza indugio a Borsa Italiana e pubblicato sul sito internet della società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) nella sezione "Investor relation?".



\*\* \* \*\*

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al punto 4 all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet della società [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

Napoli, 29 marzo 2013

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Allegato "C" all'atto in data 29-5-2013 n. 22145/12852 rep.

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1.) Denominazione.**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

**"MERIDIE S.p.A."**

**Articolo 2.) Sede.**

La società ha sede in Napoli.

**Articolo 3.) Oggetto.**

La società ha per oggetto l'esercizio, anche nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in imprese e società, quale attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, nonché l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti nell'art. 1, secondo comma, D.lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nei confronti di imprese e società da essa controllate direttamente e/o indirettamente.

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di

natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso.

Con riferimento al predetto ambito di operatività, qualora le azioni ordinarie della società siano quotate sul Mercato Telematico Azionario degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la società svolge la propria attività in conformità alla politica di investimento di seguito descritta. In particolare la società:

(i) investe prevalentemente in partecipazioni, di maggioranza o di minoranza, in società quotate o non quotate. Sono ammessi investimenti in strumenti finanziari quali quote di fondi e co-investimenti con aziende operanti nello stesso settore della società o con operatori industriali e finanziari;

(ii) rivolge la propria attività di investimento prevalentemente verso aziende: (a) localizzate in Italia, con una particolare attenzione al centro-sud, (b) industriali, ivi incluse le aziende che operino nel settore dei trasporti, delle fonti rinnovabili e dello sviluppo immobiliare, (c) di servizi ivi incluse le aziende che operino nel settore delle attività finanziarie e di consulenza strategica, (d) interessate da procedure concorsuali quali concordato preventivo o amministrazioni straordinarie o da operazioni di spin-off e cessione di rami d'azienda;

(iii) attua la politica di investimento mediante impiego di mezzi propri con la possibilità di fare ricorso a strumenti di debito;

(iv) partecipa alla gestione degli investimenti al fine di massimizzarne il valore e il rendimento; sono ammessi investimenti in partecipazioni di minoranza che non prevedano un coinvolgimento attivo nella gestione;

(v) effettua, in via prevalente, investimenti in un'ottica di medio lungo termine restando peraltro esclusa una durata specifica per ciascun investimento;

(vi) adotta modalità di disinvestimento valutate caso per caso con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e quindi il ritorno per gli azionisti;

(vii) persegue l'obiettivo di diversificare il rischio di investimento: un sufficiente livello di diversificazione si presume realizzato una volta che siano effettuati almeno tre investimenti nessuno dei quali rappresentante più del 50% (cinquanta per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazione trimestrale approvati; qualora tale livello di

diversificazione non dovesse essere rispettato, permanendo in essere per un periodo superiore ai dodici mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per la modifica della politica di investimento ed adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta;

(viii) non investe un ammontare superiore al 20% (venti per cento) delle proprie attività, quali risultanti dall'ultimo bilancio o relazione semestrale o relazioni trimestrali approvati, in quote di fondi speculativi, italiani od esteri;

(ix) non svolge attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o prevalente o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Articolo 4.) Durata.**

La durata della società è fissata sino al 30 giugno 2050.

#### **Articolo 5.) Domicilio dei soci.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### **CAPITALE E AZIONI**

#### **Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.**

Il capitale sociale è di euro 51.113.000 (cinquantunomilionicentotredicimila), diviso in numero 51.713.000 (cinquantunomilionesettecentotredicimila) azioni ordinarie senza valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2010, (i) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 1, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 40.000.000,00; (ii) ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ex art. 2441 cod. civ. comma 4 ovvero ex art. 2441 cod. civ. comma 5, mediante emissione di azioni ordinarie in una o più volte entro il 19.12.2015 per un importo complessivo massimo di euro 60.000.000,00; e (iii) ha altresì attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire termini e condizioni degli aumenti di capitale sopra citati, e quindi, tra l'altro,

il loro esatto ammontare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo e le modalità di emissione, nonché l'eventuale rapporto di opzione.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono rappresentate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La società può emettere obbligazioni sia al portatore sia nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 8.) Recesso.**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 9.) Convocazione.**

L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, (i) sul sito internet della società; (ii) ove necessario per disposizione inderogabile di legge o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il

Corriere della Sera", "Repubblica", "Il Mattino", "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; e (iii) con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 10.) Intervento e voto.**

Hanno diritto ad intervenire in assemblea, nel rispetto della normativa vigente, i titolari di diritti di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che abbiano fatto pervenire alla società, al più tardi 2 (due) giorni non festivi prima di quella dell'assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

I Soci titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare nelle Assemblee, purché la rappresentanza sia conferita per iscritto, anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione, osservate le norme inderogabili di legge. La delega può essere conferita anche in via elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. È espressamente esclusa la designazione, da parte della società, di un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire deleghe con istruzioni di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a)

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**Articolo 11.) Presidente.**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice presidente, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal consigliere più anziano di età, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di tutti i consiglieri, da una persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

**Articolo 12.) Maggioranze.**

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

(i) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 3 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento MIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(ii) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (i) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Articolo 13.) Verbalizzazione.**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **Articolo 14.) Numero, durata e compenso degli amministratori.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, i cui componenti durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a diciannove, a discrezione dell'assemblea.

Tutti gli amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 147 ter, quarto comma, D.lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

Gli amministratori o parte di essi devono altresì possedere i requisiti tempo per tempo richiesti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, anche ai fini della negoziazione in mercati regolamentati. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed eventualmente un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c. e la scissione nei casi di cui al combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505 o 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi

secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

L'organo amministrativo, e i suoi eventuali delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

#### **Articolo 15.) Nomina degli amministratori**

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalla disciplina vigente e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente. Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; e

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La mancanza degli allegati o del deposito, entro il termine previsto, della suddetta certificazione comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "lista di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ("lista di minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della lista di minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella lista di minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

- a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;
- b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";
- c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto

di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art. 147ter D.lgs. 58/1998, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "lista di maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di

preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

**Articolo 16.) Cause di decadenza.**

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**Articolo 17.) Presidente, vice presidente e organi delegati.**

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente e uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

**Articolo 18.) Deliberazioni del consiglio.**

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Articolo 19.) Poteri di gestione.**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

**Articolo 20.) Poteri di rappresentanza.**

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché al vice presidente, in caso di assenza o impossibilità del presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Articolo 21.) Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza.

Non possono essere nominati alla carica di soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili i soggetti che non siano in possesso dei seguenti requisiti professionali (a)

essere laureato in scienze economiche, aziendali, delle finanze, statistiche, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile ovvero di aver maturato una significativa esperienza in materie ragionieristiche, di bilancio e di rendicontazione finanziaria e/o societaria; (b) aver maturato almeno tre anni di esperienza in settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società, inclusi quelli previsti all'articolo 16 o quello della consulenza manageriale, avente ad oggetto anche materie amministrative - contabili.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione, secondo i medesimi termini e modalità di cui al primo paragrafo del presente articolo dello statuto sociale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Articolo 22.) Collegio sindacale.**

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, nei termini della normativa vigente, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di

società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio sindacale si

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

**Articolo 23.) Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico alla società di revisione legale è conferito dall'Assemblea, su parere motivato dell'organo di controllo, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina, all'atto della nomina, il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

**BILANCIO ED UTILI**

**Articolo 24.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge.

**Articolo 25.) Dividendi.**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**SCIoglimento**

**Articolo 26.) Nomina dei liquidatori.**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

**OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Art. 27) Operazioni con Parti Correlate.**

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo regolamento.

\* \* \*

Il presente statuto è aggiornato alle modificazioni deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 3 maggio 2013.

Milano, 29 maggio 2013.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 29 maggio 2013 al n. 12268 serie 1T con versamento di € 168,00.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce